

**Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica - Direzione Generale valutazioni
ambientali**

Pec: va@pec.mite.gov.it

**Al Ministero della Cultura – DG Archeologia
Belle Arti e Paesaggio – Servizio V**

Pec: dg-abap@pec.cultura.gov.it

Pec: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina

Pec: soprime@certmail.regione.sicilia.it

**Oggetto: Valutazione di Impatto Ambientale Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (C.U.P. C41C23002750005) – Codice procedura ID 11169
OSSERVAZIONI**

I sottoscritti cittadini, portatori di interessi, elencati in calce presentano le seguenti osservazioni in merito al progetto sopra indicato.

A) Il progetto in questione non risulta compatibile con le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 adottato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Lo stesso proponente riconosce tale incompatibilità nella Sintesi non tecnica, a pag. 53, laddove afferma:



“si evidenzia che sono subentrati, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia (2019), alcuni elementi di criticità in relazione alla realizzazione dell’opera; la realizzazione delle opere di attraversamento produrrà un’alterazione dei caratteri paesaggistici della linea costiera che si pone in contrasto con il regime di tutela “1d”. Inoltre, la realizzazione dell’opera comporterà la trasformazione di alcune aree boschive caratterizzate da un regime normativo 1m, caratterizzate da un livello di tutela 3. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni”.

In altri elaborati il proponente fa invece erroneamente riferimento alla precedente versione del Piano, non più vigente, adottata nel 2009.

In ogni caso consultando il visualizzatore del S.I.T.R. della Regione Siciliana¹ è possibile verificare che parti significative del progetto ricadono in aree sottoposte ai regimi normativi “1m” “1d” del Piano Paesaggistico

¹<https://www.sitr.regione.sicilia.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f3f54ac44ae04a3584885eaaf0b84d70>

come si evince chiaramente dal confronto delle seguenti figure, estrapolate rispettivamente dal S.I.T.R. (ove le aree sottoposte al regime "Id" sono evidenziate in giallo e quelle relative a "Im" in rosa) e dalle cartografie del progetto (in particolare l'elaborato "Sicilia- carta delle interferenze con il sistema dei vincoli-tav.1/3"):



Le norme di attuazione del Piano², all'art. 21, dispongono che, in riferimento al regime **“1d. Paesaggio dell'area collinare della riviera Nord a monte della strada Nuova panoramica, esteso fino alla fascia costiera tirrenica (Livello di Tutela 1)...**

In queste aree non è consentito [...]

- realizzare manufatti che alterino i caratteri morfologici e paesistici della linea costiera, con esclusione degli interventi finalizzati alla difesa ed alla ricostituzione della spiaggia”.

In riferimento al regime

“1m: Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata - Livello di Tutela 3” dispongono che “In queste aree non è consentito: [...]

- realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;

- realizzare infrastrutture e reti; [...]

- effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici; [...]

- effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati”.

L'art. 20 dispone inoltre ulteriori prescrizioni relative a tutte le **aree con livello di tutela 3**:

“In tali aree... è esclusa ogni edificazione. [...] In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico- ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. [...]

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali”.

E' evidente pertanto come il progetto in questione, interferendo massicciamente con le suddette aree, presenti una incompatibilità insanabile con le disposizioni del Piano Paesaggistico dell'ambito 9 approvato con D.A. n.090 del 23.10.2019.

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 143, comma 9, ***“A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso”.***

Di conseguenza la valutazione in atto non può che avere esito negativo.

² Consultabile al seguente link

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazione%20tecnica%20messina/NORME%20DI%20ATTUAZIONE/g%20-%20Norme%20di%20attuazione.pdf>

Tutti gli elaborati del Piano sono comunque consultabili dalla seguente pagina:

<https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/documentazioneTecnicaMessina2019.html>

B) Il progetto in questione, inoltre, in riferimento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato sulla G.U. del 24.07.2007 con il quale l’area codificata ITA 030042 viene indicata nell’elenco delle Zone di Protezione Speciale per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi della direttiva 79/409/CEE, oltre che ulteriori aree Sito di Interesse Comunitario codificato ITA 030011 e ITA 030008, conformemente ai contenuti dell’intesa del 28 novembre 2019 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sulle nuove Linee Guida Nazionali per le Valutazioni di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n° 357 e ss.mm.ii., di cui alla direttiva 92/43/CEE “habitat” art. 6, paragrafi 3 e 4, provvedimento pubblicato sulla GU del 28.12.2019;



non risulta compatibile con i contenuti di tutela della direttiva 79/409/CEE in quanto sono evidenti nel progetto incidenze negative, non idoneamente mitigabili con la soluzione proposta particolarmente sullo sviluppo lungo il crinale Siciliano del percorso viario e ferroviario oltre che per l’attraversamento aereo del ponte, sugli abitat prioritari ZPS ITA 030042, SIC ITA 030011 e SIC ITA 030008 e pertanto come prescritto dalla direttiva sono da vietare gli interventi che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), al fine di ottenere un miglioramento del loro stato di conservazione.

I Sottoscrittori dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (<https://va.mite.gov.it/>).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l’osservazione

Messina, 13/04/2024

Nome e Cognome	Firma
1 GIUSEPPE GIANNETTO	
2 PETILLI ANGELA SILVIA	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	